



FNOMCeO

/Prot./N°: _____

/Rif./Nota: _____

/Resp./Proced.: - Dr. Marcello Fontana

/Resp./Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Medici competenti: Nota del Ministero della Salute inerente ai chiarimenti applicativi del D.M. 9 luglio 2012.

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 54

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 40 del 29 maggio 2013 recante **"Medici competenti – trasmissione dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, relativi all'anno 2012, entro il 30 giugno 2013 – Avvio dal 22 maggio 2013"**, si ritiene opportuno trasmettere la nota del Ministero della Salute del 10 giugno 2013 concernente **"Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012"** (All. n. 1).

Con riferimento alla sospensione della sanzione in caso di mancata trasmissione telematica dei dati aggregati sanitari durante il periodo di sperimentazione (art. 4, comma 4, D.M. 9 luglio 2012) la suddetta nota del Ministero della Salute precisa che: "stante la formulazione letterale del sopracitato art. 4, che può prestarsi a generali possibili dubbi interpretativi, si chiarisce che "fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede" non va inteso come una temporanea sospensione dell'accertabilità di eventuale inosservanza dell'obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri "fino al 24 agosto 2013", per cui solo successivamente a tale data l'eventuale sanzione può

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2013/5264-14-06-2013-PARTENZA

essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all'anno 2012 entro il termine fissato non è soggetta a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell'applicazione della sanzione prevista".

Infine il Ministero della Salute rileva che "le preventive possibili difficoltà operative non saranno in ogni caso tali da ostacolare l'utile acquisizione delle informazioni richieste dall'allegato 3B, anche successivamente al termine del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall'INAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell'invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente".

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco



All. n. 1

All. n. 1^{ra}



Ministero della Salute

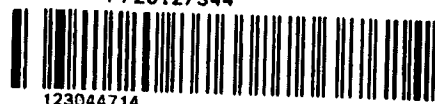
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
Ufficio II - Qualità degli ambienti di lavoro e di vita - radioprotezione
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPRES

0013313-P-10/06/2013

F/2012/344



123044714

Ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
LORO SEDI

Al Ministero del Lavoro
Direzione Generale delle
Relazioni Industriali e dei rapporti di Lavoro
Via Fornovo 8
00192 Roma

Al Ministero del Lavoro
Direzione Generale per le Attività Ispettive
Via Flavia n. 6
00187 Roma

Al Coordinamento Tecnico delle Regioni
Presso la Regione Veneto - Direzione Prevenzione
Dorsoduro 3493
30123 Venezia

All'INAIL Direzione Centrale Prevenzione
Piazzale Pastore 6
00144 Roma

Alla SIMLII
Piazzale Spedali Civili n. 1
25123 Brescia BS

All'ANMA
Via San Maurillio, 4
20123 Milano

Al CO.NA.ME.CO
10134 Fabbrica di Roma
Loc. Gricciano (VT)

Oggetto: Chiarimenti applicativi
D.M. 9 luglio 2012.

In relazione alle sollecitazioni pervenute alla scrivente Direzione Generale inerenti l'oggetto, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di lavoro e Direzione Generale per le Attività Ispettive, e con il Coordinamento tecnico delle Regioni, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

In attuazione dell'articolo 40 comma 2-bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è stato emanato il D.M. 9 luglio 2012 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012 - che ha definito i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il Decreto Ministeriale 9 luglio 2012 è entrato in vigore il 25 agosto 2012, 30 giorni dopo la sua pubblicazione; pertanto a partire da tale data sono stati riattivati gli obblighi di redazione e trasmissione delle informazioni dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, temporaneamente sospesi dallo stesso comma 2-bis dell'articolo 40.

In considerazione della probabilità di possibili criticità nella fase di prima attuazione, all'articolo 4 il decreto ha previsto una fase transitoria, della durata di dodici mesi, a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso, per l'effettuazione di una adeguata sperimentazione del nuovo obbligo introdotto dall'articolo 40, finalizzato ad evidenziare eventuali necessità sia di modifiche delle procedure telematiche previste inizialmente in via sperimentale, ove le stesse si dimostrassero non pienamente rispondenti ai previsti criteri di semplicità, e sia anche dei dati richiesti con l'allegato 3B, per renderli meglio fruibili ed utilizzabili a fini epidemiologici.

Unicamente per il periodo di sperimentazione, che interessa la raccolta e la trasmissione dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2012, il termine per l'invio delle informazioni richieste dall'allegato 3B, normalmente fissato dall'articolo 40 entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento, è stato differito dal D. M. 9 luglio 2012 al 30 giugno 2013 ed inoltre è stata introdotta all'articolo 4 del decreto la previsione che: *"Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cui all'articolo 58, comma 1, lettera e), è sospesa fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede"*.

La sospensione della sanzione, a carico dei medici competenti che non abbiano ottemperato nel termine previsto all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 40, risulta pertanto prevista in ragione di possibili difficoltà non preventivate che abbiano ostacolata o impedita la raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'allegato 3 B, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2012, oggetto della sperimentazione.

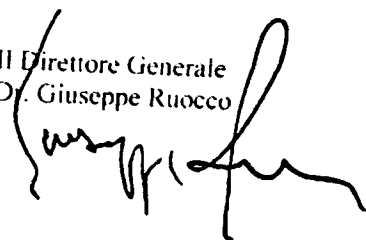
A tal riguardo stante la formulazione letterale del sopracitato articolo 4, che può prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi, si chiarisce che *"fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede"* non va inteso come una temporanea sospensione dell'accertabilità di eventuale inosservanza dell'obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri *"fino al 24 agosto 2013"*, per cui solo successivamente a tale data l'eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all'anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell'applicazione della sanzione prevista.

Infatti la ratio della previsione, introdotta all'articolo 4 del D M in via transitoria, è quella di favorire la serenità e la buona riuscita della sperimentazione stessa, stante anche la finalità di tale fase temporale di testare sul piano pratico la funzionalità della procedura telematica da utilizzare, assicurando una condizione esimente per il medico competente che si sia trovato nella condizione di non aver potuto adempiere al proprio obbligo di trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria effettuata nell'anno

2012, alla data prescritta del 30 giugno 2013, non per proprie responsabilità omissive ma per contingenti difficoltà operative.

Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che le preventivate possibili difficoltà operative non saranno in ogni caso tali da ostacolare l'utile acquisizione delle informazioni richieste dall'allegato 3 B, anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall'INAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell'invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente.

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Ruocco



Il Direttore dell'Ufficio II
Dr. ~~Giuseppe~~ *Marino*

